

CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sentenza n. 226/2024 del 06-02-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE ### DI ANCONA II SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati Dott.ssa ###ssa ### L.C. ###ssa ### rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 559/2020 R.G. promosso da ### (c.f. ##), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del medesimo ### (c.f. ##) rappresentata e difesa dall' avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del medesimo ###

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 06 luglio 2022 Oggetto: impugnazione avverso sentenza n.840/2019 resa ex art. 281 sexies cpc in data ### dal Tribunale di Pesaro (rg 4277/2020) FATTI di CAUSA Con sentenza n. n.840/2019, resa ex art. 281 sexies cpc in data ###, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda avanzata da ### nei confronti di ### allo scopo di sentirla condannare al risarcimento del danno, patrimoniale e non, sopportato in conseguenza dell'incidente occorso in data ### presso l'immobile di proprietà della convenuta, preso in locazione dall'attrice; compensava tra le parti le spese di lite.

Premette il giudicante che parte attrice aveva preso in locazione un immobile sito in ### di proprietà della convenuta, con decorrenza dal 01 marzo 2008 ma che il giorno 27 febbraio 2008, dopo aver stipulato il relativo contratto, si era recata presso la predetta abitazione per prenderne possesso ed effettuare le pulizie quando, nel pomeriggio, nell'aprire il cancello metallico di colore rosso che delimitava la proprietà, di lunghezza pari a circa 5 mt. e di altezza di circa 1,60 mt., lo stesso fuoriusciva dalla guida e crollava addosso all'attrice, che rovinava a terra rimanendone schiacciata e riportava una frattura vertebrale somatica amielitica di ### e ### riscontrata presso il ### dell'### di ### dove era stata trasportata.

Ciò premesso, osserva che la ricostruzione della responsabilità invocata dall'attrice in termini di titolo aquiliano (art. 2051 c.c. o in subordine art. 2043 c.c.) non è condivisibile in ragione del fatto che, in virtù dell'art. 7 del contratto di locazione, il bene era stato consegnato alla conduttrice con il ritiro delle chiavi, momento dal quale deve ritenersi operante l'obbligazione contrattuale gravante sul locatore ex art. 1575 co. 1 n. 1 e 2 c.c., consistente nel dovere di consegnare la cosa locata "in buono stato di manutenzione" e di "mantenerla in stato da servire all'uso convenuto", per cui, essendo stato rimproverato alla ### di aver messo a disposizione un bene in cattivo stato che aveva cagionato un danno all'attrice per la sua caduta, l'azione non è extracontrattuale ma di inadempimento contrattuale, anche perché la ### si trovava nei luoghi di causa in veste di conduttore e non di terzo qualunque. Osserva, quindi, che il conduttore deve fornire la prova del danno sofferto a causa dei vizi del bene o della carenza manutentiva dello stesso, quindi il nesso di causalità, e la colpa del locatore, ovvero l'aver ignorato il problema o averlo fatto per ragioni non giustificabili; che la vicenda è stata oggetto di procedimento penale, all'esito del quale la ### è stata assolta perché il fatto non costituisce reato con sentenza passata in giudicato che, pur non potendo fare stato nel presente giudizio, attesta in sostanza che il cancello non aveva mai manifestato problemi, difetti, anomalie, tanto che anche la mattina del sinistro era stato regolarmente impiegato senza destare alcun sospetto negli utenti; che, pertanto, sul piano della colpa, non può essere mosso alcun rimprovero alla convenuta, non essendo stato provato che si fosse disinteressata delle condizioni del cancello né che si potesse, con l'ordinaria diligenza, avvertire la presenza di un difetto e porvi così rimedio, tenuto anche conto del fatto che altri inquilini hanno testimoniato che fosse particolarmente attenta e sensibile ad eventuali problemi riguardanti la manutenzione dell'immobile; che, infine, la circostanza che il cancello fosse crollato a causa di un problema ai fermi superiori nulla aggiunge che consenta di individuare una colpevole negligenza nella convenuta a fronte dell'assenza di qualsivoglia indizio di malfunzionamento e della ordinaria attenzione prestata dalla ### Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello la danneggiata ### deducendo i motivi

di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità della signora ### nella causazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dall'attrice a causa dei fatti e per i motivi di cui in narrativa, la convenuta sia condannata al risarcimento a favore dell'attrice dei danni tutti subiti, da quantificarsi in misura non inferiore ad ### (così come accertati in sede di consulenza medico-legale), oltre agli interessi legali dalla data del sinistro ed alla rivalutazione monetaria dal mese di agosto 2014 e sino all'effettivo saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituita in giudizio ### contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite del grado.

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 06/07/2022, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia per violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., oltre che per erronea, contraddittoria e/o carente motivazione.

Censura la sentenza nella parte in cui recita ... la parte attrice agisce in forza del principio di cui all'art. 2051 c.c., norma che disciplina -come reso evidente anche dalla collocazione sistematica della disposizione una responsabilità di tipo extracontrattuale invocabile, per di più, soltanto nei riguardi del custode del bene.

Due, quindi, i presupposti applicativi del principio invocato dalla ### - l'assenza di un'obbligazione negoziale tra le parti relativa all'interesse; - l'esistenza, in capo alla convenuta, della qualità di custode Deduce, a tal fine, che, secondo giurisprudenza di legittimità e di merito, è consentito il c.d. cumulo o l'alternatività tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, per cui nel caso di specie il crollo del cancello rappresenta, nel contempo, violazione sia dell'obbligo contrattuale in capo alla locatrice ex

art. 1575 c.c. di consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione ed esente da vizi sia del principio del *neminem ledere*, trattandosi di fatto lesivo dell'altrui integrità fisica; che erra il primo giudice laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per il fatto che esiste tra le parti un contratto di locazione e che non riconosce in capo alla locatrice la custodia della res, ponendola invece a carico della ### in virtù del ridetto contratto che avrebbe in pratica comportato il trasferimento di ogni potere e responsabilità in capo alla conduttrice; che, invero, la locatrice era ancora gravata dai doveri propri del custode, non potendo ritenersi che se ne fosse spogliata a seguito della consegna anticipata dell'immobile alla conduttrice la quale, per ciò solo e per poche ore insufficienti perché si potesse rendere conto della vetustà e pericolosità del cancello, viene erroneamente considerata responsabile di un bene di per sé già inidoneo all'uso corretto cui era destinato; che prima della consegna la ### aveva l'obbligo di verificare lo stato di funzionamento e di sottoporre a manutenzione il cancello, obblighi che non ha evaso come risulta dal materiale fotografico e dalle dichiarazioni del teste ### che la ### ha dato prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed i danni subiti attraverso la consulenza tecnica d'ufficio mentre controparte non ha fornito la prova liberatoria dalla sua responsabilità, non avendo provato il caso fortuito, inteso come repentina alterazione dello stato della cosa che, in verità, deve essere escluso in base al materiale fotografico e alle risultanze della prova testimoniale; che residua, comunque, in capo all'appellata una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per condotta omissiva, non avendo rispettato le regole di diligenza che impongono al proprietario di tutelare l'integrità fisica e patrimoniale dei terzi.

Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per violazione degli artt. 1218 e 1575 c.c., oltre che per erronea, contraddittoria e/o carente motivazione.

Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha errato anche laddove non ha ritenuto provata la colpa della locatrice perché le deposizioni degli inquilini ### e ### l'avrebbero esclusa; che in tema di responsabilità negoziale ex art. 1218 c.c. il creditore deve provare il titolo dell'obbligazione ed il danno subito,

allegando l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, prova che l'appellata non ha fornito in quanto le predette deposizioni testimoniali sono state del tutto generiche e sono smentite dalle fotografie in atti; che tali fotografie, ignorate dal Tribunale, dimostrano che il cancello non era stato oggetto di manutenzione da tempo, tanto che dopo essere stato riposizionato nella propria sede è fuoriuscito di nuovo; che i presupposti della responsabilità penale sono diversi da quelli della responsabilità civile per cui non sono utilizzabili le motivazioni della sentenza penale per dimostrare l'assenza di colpa in sede civile; che, infine, può ritenersi provato il grave inadempimento della ### che ha omesso di accertarsi, prima della consegna, che la cosa locata fosse in perfetto stato ed in grado di svolgere la sua funzione.

Le motivazioni del gravame, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono. Varrà premettere che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p., (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016) (Cassazione civile sez. VI, 29/10/2018, n.27326). Ciò premesso, benché il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. debba essere temperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma 2, c.p.c.)

ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 2008/15162; 2006/8951; 2006/2285), reputa la Corte adita che il giudice civile dovesse procedere ad un autonomo accertamento con pienezza di cognizione dei fatti dedotti in giudizio e pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale, la cui sentenza non ha efficacia di giudicato e pertanto non costituisce una risultanza istruttoria comunque acquisita al processo e quindi utilizzabile ai fini del decidere. Chiarito quanto precede, la rivalutazione dei fatti costitutivi della domanda attrice, siccome allegati da ### e del materiale probatorio acquisito in primo grado, ovvero delle deposizioni testimoniali e della ### consente di ritenere fondata la pretesa risarcitoria oggetto del presente giudizio. ### l'art. 1575 c.c. il locatore deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione (n.1) e tale dovere presuppone in capo allo stesso gli accertamenti necessari per la verifica che la cosa sia in buono stato di manutenzione, presupposto indefettibile perché possa evadere il successivo dovere che è quello di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto (n.2) e, nel corso della locazione, in buono stato locativo (art. 1576 c.c.). ### giurisprudenza di merito (Tribunale Milano sez. XIII, 29/09/2022, n.7554), condivisa da questa Corte, il proprietario locatore ha l'obbligo di consegnare al conduttore il bene locato in buono stato di manutenzione e di conservazione e deve mantenerlo in condizioni che lo rendano idoneo all'uso convenuto. Grava, pertanto, su di lui una presunzione di responsabilità che può essere superata mediante la prova dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito oppure al fatto illecito del terzo. Il caso fortuito o il fatto del terzo (come, per esempio, la presenza di umidità dovuta a difetti del fondo del vicino) escludono la responsabilità del proprietario e la conseguente obbligazione risarcitoria verso l'inquilino. Recita il Collegio: ### giurisprudenza di legittimità emerge inequivocabile la diversità dei rimedi che l'ordinamento appresta al conduttore, a seconda che il vizio attenga alla cosa locata o si tratti di guasti della stessa.

I vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.), incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (art. 1581 c.c.).

Tali vizi alterano l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata, ed i rimedi previsti sono solo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, restando esclusa l'esperibilità dell'azione di esatto adempimento, non potendosi configurare in presenza di tali vizi intrinseci e strutturali un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c. (Cass. 4 agosto 1994, n. 7260; Cass. 18 aprile 2001, n. 5682).

Invece, guasti o deterioramenti della cosa locata, dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, o ad accadimenti accidentali, che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, possono rilevare rispetto all'obbligo di manutenzione, posto dalla legge a carico del locatore, quale proiezione nel tempo dell'obbligo di consegna in buono stato di manutenzione (art. 1575 c.c.), e rispetto all'obbligo di riparazione ex art. 1576 c.c., l'inosservanza dei quali determina l'inadempimento contrattuale (Cass. 21 novembre 2011, n. 24459; Cass. 15 maggio 2007, n. 11198).

Con la conseguenza che, mentre nelle domande ex artt. 1575 - 1576 c.c. alla allegazione dell'inadempimento si accompagna naturalmente la domanda di risarcimento del danno, la domanda di danni ex art. 1578 c.c., comma 2 per vizi della cosa, oltre a non essere configurabile autonomamente da quella di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, è ancora meno configurabile in caso di vizi della cosa sopravvenuti, non potendosi parlare per questi di conoscenza degli stessi o di colpevole ignoranza al momento della consegna. A ciò si aggiunga che dopo che l'immobile è stato consegnato alla ### in data 21 ottobre 2016, esso è stato fatto oggetto di una consistente ristrutturazione interna a cura della conduttrice, che ha pertanto potuto verificare la condizione strutturale di pareti, pavimenti, coperture ed impianti senza mai sollevare alcuna contestazione in merito allo stato dei medesimi.

Esclusa, dunque, l'applicabilità della disciplina contenuta nell'articolo 1578 c.c., osserva il Tribunale che, in tema di danni prodotti dalla struttura originaria della cosa, poiché il proprietario locatore ha l'obbligo di consegnare al conduttore la res locata in buono stato di manutenzione e di conservazione in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto (ex art.1575 c.c. nn. 1 e 2 c.c.), grava su di lui una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito ovvero al fatto illecito del terzo (cfr. Cass. n. 10389/2005: nella specie, il Supremo Collegio ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore, in quanto le infiltrazioni d'acqua, causa di danno al conduttore, provenivano da proprietà di terzi, e in particolare da un terrazzino condominiale e da strada pubblica) (confronta anche ### Catanzaro sez. II, 22/05/2023, n.784; Corte appello Napoli sez. II, 10/03/2023, n.1064). Non va ignorata neppure quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa qualora gli stessi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potessero essere a lui noti; né rileva che tali condizioni abitative fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interpretato di esclusione o limitazione della responsabilità (Cass. civ. n. 19744/2014).

Facendo applicazione al caso di specie dei principi richiamati, la Corte adita è del parere che, nel caso di specie, fosse onere del locatore verificare che il cancello carrabile fosse in buono stato di manutenzione, tenuto anche conto delle sue dimensioni e della presumibile pesantezza, e che dovesse eseguire tale accertamento con l'ausilio di un artigiano che ne verificasse la struttura ed il corretto funzionamento. Del resto, per buono stato di manutenzione non possono ritenersi le condizioni all'apparenza buone del bene quanto piuttosto condizioni buone conseguenti alla sua manutenzione.

Al riguardo, il teste ### nel riconoscere le fotografie mostrategli raffiguranti il cancello, dallo stesso scattate, ha evidenziato che i fermi superiori,

scorrendo, non mantenevano la stessa altezza e dunque la stessa presa sul cancello tanto che ad un certo punto, nella foto dove indico con il dito, si vede che l'appoggio è di pochi millimetri. Può ritenersi, quindi, che, trattandosi di deterioramento della cosa locata, la ### usando l'ordinaria diligenza, si potesse avvedere dello stato in cui versava il cancello e, conseguentemente, del fatto che il successivo utilizzo avrebbe potuto provocare problemi, se non addirittura il crollo, come poi è successo. Inoltre, appare evidente che il vizio sussistesse già al momento della consegna dell'immobile alla ### che fosse quindi conoscibile, altrimenti non si sarebbe manifestato da lì a poche ore e ciò consente anche di escludere qualsiasi forma di responsabilità in capo alla conduttrice che lo aveva appena preso in consegna e si accingeva ad utilizzarlo.

In conclusione, l'attrice era legittimata a promuovere azione di inadempimento contrattuale per violazione degli artt. 1575 e 1576 c.c., con contestuale domanda di risarcimento dei danni subiti, siccome effettivamente avanzata, mentre grava sulla locatrice una presunzione di responsabilità che poteva essere vinta mediante la prova dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito ovvero al fatto illecito del terzo che la ### invero, anche alla luce della sua tardiva costituzione in primo grado che le ha precluso di formulare richieste istruttorie, non ha fornito. ### quanto precede, non sussistono dubbi in ordine alla dinamica del sinistro, siccome narrata dalla danneggiata, la cui prova deve ritenersi raggiunta, anche solo in via presuntiva, in ragione delle deposizioni rese dai testi ### e ### rispettivamente figlia e genero della danneggiata, i quali, contattati nella immediatezza dell'occorso, si recarono sul posto dove poterono constatare il cancello a terra e scattare le foto prodotte in giudizio. Conseguentemente, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa e le lesioni riportate dall'odierna appellante anche alla luce delle risultanze peritali che hanno acclarato la compatibilità delle fratture con il trauma causato dalla caduta di un cancello avente le caratteristiche di quello per cui è causa.

Passando alla quantificazione del danno, rilevato che le operazioni peritali si sono svolte ritualmente, ossia nel rispetto del contraddittorio, la lettura

della relazione consente di verificare che l'ausiliario del giudice ha acquisito le osservazioni dei due ### rispondendo in maniera esaustiva. La consulenza tecnica d'ufficio rappresenta uno strumento a disposizione del giudice, a cui il giudice medesimo, senza essere condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede. Pertanto, considerata l'oggettiva convergenza di funzioni tra giudice e consulente tecnico in ragione della quale le attività di entrambi sono complementari ai fini dell'ufficio giurisdizionale, la Corte adita non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del CTU che, con motivazione dotata di rigore logico, ha riconosciuto a ### un danno biologico residuale valutato nella percentuale del 22%, una inabilità temporanea totale di 100 giorni, ITP al 75% di 90 gg, ITP al 50% di 50 gg, ITP al 25% di 120 gg e spese mediche congrue e pertinenti di ### =.

Pertanto, in applicazione delle tabelle di ### aggiornate al 2021, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (54 anni), va liquidata la complessiva somma di ### €, di cui ### € per danno non patrimoniale risarcibile (22% + incremento sofferenza), ### € per 100 gg di invalidità temporanea totale, ### € per 90 gg di invalidità temporanea parziale al 75%, ### € per 50 gg di ITP al 50%, ### € per 120 gg di ITP al 25% ed ### € per spese vive documentate. Non può essere riconosciuta la personalizzazione del danno in difetto di prova delle circostanze poste a sostegno della richiesta.

Sulla complessiva somma sono dovuti gli interessi a titolo di ristoro della ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass. S.U. 1712/1995), anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata (Cass. 2015/25615). Pertanto, la predetta somma andrà devalutata dalla data della presente sentenza alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### del costo della vita, oltre interessi nella misura legale annua calcolati sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate fino alla data della presente pronuncia e, sull'importo risultante dal predetto conteggio, gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo effettivo. Le

spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui ai D.M. *ratione temporis* applicabili in relazione ai due giudizi e tenuto conto che il quantum riconosciuto è più vicino al minimo dello scaglione di riferimento (52.000/260.000), seguono la soccombenza. Ordina il pagamento delle spese di lite in favore dello Stato stante l'ammissione di ### al patrocinio a spese dello Stato.

Pone le spese di CTU definitivamente a carico di ###

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 840/2019, pubblicata il ### dal ### di ### in parziale accoglimento dell'appello, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, in totale riforma della gravata pronuncia, determina l'importo spettante a titolo risarcitorio a ### in ### = e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della predetta somma, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come in parte motiva fino alla presente pronuncia e, all'esito, sull'importo risultante, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in ### per la fase di studio, ### per la fase introduttiva, ### per la fase istruttoria ed ### per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in ### per la fase di studio, ### per la fase introduttiva ed ### per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Ordina il pagamento delle predette somme in favore dello Stato. Spese di CTU definitivamente a carico della parte appellata.

Ancona, così deciso li 20 settembre 2023 ### ausiliario est. #####